

# TITOLO I

## Capitolo 2

### **GRUPPI BANCARI**

TITOLO I - Capitolo 2

### **GRUPPI BANCARI**

#### *SEZIONE I*

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

##### **1. Premessa**

Il T.U., nel disciplinare il gruppo bancario, conferma il modello di gruppo introdotto dalla legge n. 218 del 30 luglio 1990 e dal d.lgs. n. 356 del 20 novembre 1990.

Capogruppo di un gruppo bancario può essere una banca ovvero una società finanziaria con sede in Italia, che controlla direttamente o indirettamente le altre società componenti il gruppo. Le società finanziarie aventi la qualifica di capo-gruppo sono equiparate alle banche, per quanto concerne sia i controlli di vigi-lanza, sia i requisiti degli esponenti.

La capogruppo, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di vigilanza. Le società controllate sono tenute quindi a fornire dati e notizie alla capogruppo per l'emanazione da parte di questa delle predette disposizioni e a prestare la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

Nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento la capogruppo assicura il rispetto, nei confronti delle società di gestione controllate, delle disposizioni di vigilanza in materia di poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di un gruppo bancario nei confronti delle società di gestione del risparmio appartenenti al gruppo.

Esigenze di trasparenza, connesse alla riconoscibilità dei rapporti di gruppo, richiedono l'inserimento negli statuti della capogruppo e dei soggetti controllati di previsioni che descrivano le posizioni relative nell'ambito del gruppo.

Sotto un profilo di vigilanza, la struttura organizzativa adottata è quindi quella del gruppo "integrato" o "strategico", che si caratterizza per il comune disegno imprenditoriale, per la forte coesione al proprio interno e per la sottoposizione a direzione unitaria.

Il riconoscimento che nel gruppo viene a realizzarsi un disegno imprenditoriale unitario, posto in essere dalle distinte unità operative che ne fanno parte, richiede strumenti informativi, regolamentari e ispettivi per l'esercizio della vigi-lanza su base consolidata. Resta ferma nei confronti delle singole componenti il gruppo l'applicazione delle eventuali discipline specifiche.

Il ruolo di referente della Banca d'Italia in materia di vigilanza consolidata viene attribuito alla capogruppo.

Nell'ambito della disciplina del gruppo bancario viene lasciata all'imprenditore la scelta dell'assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponda ai suoi obiettivi gestionali. Tale assetto non deve tuttavia contrastare con le esigenze connesse alla vigi-lanza consolidata. In particolare, assumono rilievo gli aspetti di conoscibilità, da parte della Banca d'Italia, sia degli obiettivi fissati, sia dei comportamenti tenuti dalle singole componenti. Di conseguenza vanno assicurate strutture organizzative del gruppo che consentano l'attuazione

delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e la loro verifica.

## 2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 59, il quale definisce le nozioni di "controllo", "società finanziaria" e "società strumentale";
  - art. 60, il quale definisce la composizione del gruppo bancario;
  - art. 61, il quale individua le caratteristiche della capogruppo di un gruppo bancario;
  - art. 62, il quale dispone che ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società finanziaria capogruppo si applichino i medesimi requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per i soggetti che esercitano le stesse funzioni presso le banche;
  - art. 64, comma 3, il quale attribuisce alla Banca d'Italia il potere di procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione all'Albo e di determinare la composizione del gruppo medesimo anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo;
  - art. 65, il quale individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- e inoltre:
- dal decreto del Ministro del tesoro del 7 dicembre 1991, recante "criteri per la valutazione delle rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale".

## 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"attivo di bilancio"*:

— *per le banche, per le società finanziarie e per le società strumentali*, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato, esclusi i conti d'ordine e inclusi gli impegni ad erogare fondi, le garanzie rilasciate e le altre operazioni fuori bilancio.

In particolare, per gli acquisti e le vendite a termine di titoli e valute va considerato il valore maggiore tra il totale degli acquisti e il totale delle vendite. Per i contratti derivati va convenzionalmente considerato il 10% del maggiore importo tra il valore nozionale totale dei contratti di acquisto e quello dei contratti di vendita;

— *per le imprese di assicurazione*, un valore convenzionale pari all'ammontare dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

— *per le società industriali*, un valore convenzionale pari al fatturato totale dell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

— *"ristrutturazione del gruppo"*, il complesso delle operazioni di fusione, acquisizione, conferimento e cessione di pacchetti azionari, costituzione di sub-holding, modificazioni statutarie, promosse dalla capogruppo e rientranti nell'ambito di un programma unitario;

— *"società strumentale"*, la società non finanziaria nella quale la banca o il gruppo bancario detiene, anche congiuntamente ad altri soggetti, una partecipazione di controllo e che esercita in via esclusiva o prevalente attività che hanno carattere ausiliario all'attività della banca o del gruppo o, nel caso di detenzione congiunta, dei soggetti partecipanti; tale carattere deve essere de-sumibile dallo statuto della società stessa.

## 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane e alle società finanziarie capogruppo, nonché alle banche, alle società finanziarie e strumentali componenti il gruppo bancario.

## 5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

— *accoglimento dell'istanza di rinuncia alla qualifica di capogruppo (Sez. II, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;

— *modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo (Sez. II, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;

— *autorizzazione dei progetti di ristrutturazione del gruppo (Sez. V, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

## SEZIONE II

### GRUPPO BANCARIO

#### 1. Composizione del gruppo

Il gruppo bancario è composto dalla banca italiana o dalla società finanziaria capogruppo avente sede legale in Italia e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali — con sede legale in Italia e all'estero — da questa controllate (1).

#### 2. Capogruppo

Si considera capogruppo di un gruppo bancario:

a) la *banca italiana* che controlli almeno una banca o una società finanziaria o una società strumentale e non sia controllata da altra banca o società finanziaria che possa essere considerata capogruppo;

ovvero

b) la *società finanziaria* con sede legale in Italia, purché sussistano le seguenti condizioni:

- la finanziaria controlli almeno una banca italiana e non sia controllata da altra banca o società finanziaria che possa essere considerata capogruppo;
- la finanziaria sia costituita sotto forma di società di capitali;
- nell'ambito delle società controllate dalla finanziaria abbiano "rilevanza determinante" quelle esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale (cfr. par. 2.2 della presente Sezione);
- sia verificato il requisito della "bancarietà" del gruppo (cfr. par. 2.3 della presente Sezione).

La società finanziaria che possieda tutte le caratteristiche di cui al punto b) può tuttavia richiedere alla Banca d'Italia di non essere considerata capogruppo. La Banca d'Italia valuta la richiesta sulla base dell'esistenza delle seguenti condizioni:

- lo statuto della società preveda espressamente che alla società medesima è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento;
- la società non possieda altre partecipazioni di rilievo se non quella nella società o banca di cui al successivo alinea;
- esista una banca o un'altra società che possieda tutte le caratteristiche di cui alle precedenti lett. a) o b) e dichiari di esercitare le funzioni di direzione e coordinamento.

(1) Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) controllate da banche sono escluse dal perimetro del gruppo bancario e dal relativo consolidamento.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per la Banca d'Italia di individuare, anche con riferimento alla capogruppo, una composizione del gruppo diversa da quella comunicata.

Non possono assumere la qualifica di capogruppo gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le imprese di assicurazione.

### *2.1 Forma giuridica della capogruppo finanziaria*

In relazione alle peculiari caratteristiche organizzative e strutturali che le società capogruppo devono avere per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti, la qualifica di capogruppo è assumibile solo da società finanziarie costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative a responsabilità limitata.

Sono pertanto esclusi gli enti pubblici e gli "enti conferenti" di cui al d.lgs. n. 356 del 20 novembre 1990.

### *2.2 Rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale*

La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate abbiano "rilevanza determinante" quelle bancarie, finanziarie e strumentali.

Tale condizione risulta soddisfatta qualora la sommatoria degli attivi di bilancio delle società e degli enti esercenti attività diversa da quella bancaria, finanziaria e strumentale controllati dalla capogruppo non ecceda il 15% del totale degli attivi di bilancio della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa controllati. Ai fini di tale calcolo le imprese di assicurazione sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

Il Consiglio di amministrazione della capogruppo, sentito il collegio sindacale, provvede — con cadenza annuale — a verificare il rispetto di tale condizione. La società deve dare immediata comunicazione alla Banca d'Italia (1) del venir meno della condizione.

*(1) I rapporti tra Banca d'Italia e capogruppo avvengono per il tramite della Filiale della Banca d'Italia sita nel capoluogo della provincia ove ha sede la direzione generale della società finanziaria capogruppo.*

### 2.3 Bancarietà del gruppo

Il requisito della "bancarietà" del gruppo risulta verificato ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la quota di mercato nazionale detenuta dalle banche controllate dalla società finanziaria capogruppo è almeno pari all'1 per cento dei depositi della clientela (1) o degli impieghi con la clientela.

Ai fini del calcolo della quota di mercato sono utilizzati:

- *per il numeratore*, i dati segnalati nella matrice dei conti con riferimento all'ultimo 31 dicembre;
- *per il denominatore*, i dati del Bollettino Statistico pubblicato dalla Banca d'Italia riferiti all'ultimo 31 dicembre dello stesso anno;

- b) la somma degli attivi di bilancio delle banche e delle società da queste controllate, esercenti attività bancaria finanziaria e strumentale, è almeno pari al 50 per cento dell'attivo di bilancio del gruppo.

Ai fini di tale calcolo le imprese di assicurazione sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

Il Consiglio di amministrazione della capogruppo, sentito il Collegio sindacale, provvede — con cadenza annuale — a verificare il rispetto di tale condizione. La società deve dare immediata comunicazione alla Banca d'Italia del venir meno della condizione medesima.

(1) Tra i depositi della clientela va inclusa anche la raccolta effettuata mediante obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi.

### SEZIONE III

#### POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

L'art. 61, comma 4, del T.U. definisce i compiti della capogruppo, riconoscendole il ruolo di referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata. In relazione a questa funzione la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che le è propria, emana nei confronti delle componenti il gruppo bancario le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e particolare impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo tenendo conto, nel caso di società di gestione controllate, dell'esigenza di salvaguardare e valorizzare la capacità delle società di gestione di agire nell'esclusivo interesse degli investitori. Dette disposizioni possono indirizzarsi alle singole società componenti il gruppo.

La capogruppo richiede alle società componenti il gruppo bancario notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'emanazione delle disposizioni sopra richiamate.

La capogruppo verifica l'adempimento da parte delle singole componenti delle disposizioni emanate su istruzioni della Banca d'Italia per assicurarne il rispetto; ciò con particolare riguardo alla vigilanza informativa (1) e alla vigilanza regolamentare riferita all'adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili, al contenimento del rischio, all'organizzazione amministrativo-contabile e ai controlli interni.

Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo in esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a fornire ogni dato e informazione alla capogruppo per l'emanazione delle disposizioni da parte di quest'ultima.

(1) Si rammenta che, per quanto riguarda la vigilanza informativa, sono tenute a fornire dati e notizie anche le società partecipate dalla capogruppo e dalle altre società componenti il gruppo, in misura complessivamente non inferiore al 20% del capitale.

## SEZIONE IV

### STATUTI

#### **1. Statuto della capogruppo**

Entro un anno dall'iscrizione all'Albo dei gruppi bancari lo statuto della capogruppo deve risultare conforme alle indicazioni che seguono (1).

##### *1.1 Oggetto sociale*

L'oggetto sociale della capogruppo bancaria o finanziaria deve indicare che: "la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario (denominazione) ai sensi dell'art. 61, comma 4 del T.U., emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo".

##### *1.2 Competenza degli organi sociali*

Le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia debbono essere riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione della capogruppo.

##### *1.3 Vigilanza*

Nello statuto va indicato che la società finanziaria capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del T.U. e che lo statuto medesimo è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia (cfr. Tit. III, Cap. 1, delle presenti Istruzioni).

#### **2. Statuto delle società controllate**

Lo statuto delle società controllate deve indicare la posizione delle società medesime nell'ambito dei gruppi cui esse appartengono. Si riportano alcune previsioni a titolo indicativo.

(1) Per ciò che concerne la procedura da seguire per le modifiche dello statuto della capogruppo, cfr. Tit. III, Cap. 1, delle presenti Istruzioni.

"La società fa parte del gruppo bancario (denominazione). In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni".

Nel caso si tratti di sub-holding, oltre all'indicazione dell'appartenenza al gruppo, va indicato il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nel coordinamento delle società controllate. Va altresì indicato che la società è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, le disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

## SEZIONE V

### PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL GRUPPO BANCARIO

#### 1. Contenuto dei progetti

La capogruppo che intenda dare corso ad una ristrutturazione del gruppo predispone un apposito progetto, contenente una dettagliata descrizione delle operazioni da attuare.

In particolare, il progetto, deliberato dal consiglio di amministrazione, deve indicare:

— le singole operazioni in cui il processo di ristrutturazione si articola e l'eventuale scansione in fasi del processo stesso. Con specifico riferimento alle operazioni di fusione, devono essere indicate anche quelle cui partecipino società

o enti non facenti parte del gruppo;

— la mappa del gruppo bancario risultante al termine del progetto;

— gli assetti statutari ed organizzativi delle società componenti il gruppo e gli strumenti che la capogruppo intende adottare per l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento all'interno della struttura di gruppo risultante dal processo.

Il progetto contiene in allegato:

— copia della delibera di approvazione del consiglio di amministrazione della capogruppo;

in caso di modifiche statutarie, copia degli schemi statutari della società finanziaria capogruppo e delle altre società finanziarie componenti il gruppo.

#### 2. Procedura autorizzativa e valutazioni della Banca d'Italia

I progetti di ristrutturazione del gruppo di cui al precedente paragrafo vengono sottoposti dalla capogruppo, in triplice copia, alla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alla verifica dell'adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi del gruppo risultante dal processo di ristrutturazione. L'assetto strutturale del gruppo deve essere, inoltre, idoneo a garantire il rispetto della normativa e lo svolgimento dei controlli di vigilanza. Con particolare riferimento all'articolazione delle partecipate estere, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione o le attività svolte siano tali da ostacolare l'esercizio di una efficace azione di vigilanza.

Ove non sussistano controindicazioni, la Banca d'Italia autorizza l'esecuzione del progetto entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del medesimo.

Al fine di effettuare le proprie valutazioni, la Banca d'Italia può richiedere alla capogruppo ulteriori elementi informativi rispetto a quelli già contenuti nel progetto. In tali casi, il termine sopra indicato è interrotto.

L'autorizzazione all'esecuzione del progetto vale come preventivo assenso alle singole operazioni in cui esso si articola; essa, quindi, assorbe i provvedimenti previsti dalle presenti istruzioni con riferimento alle singole operazioni indicate nel piano.

#### 3. Esecuzione del progetto

La capogruppo dà notizia dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia alle società componenti il gruppo interessate alla realizzazione delle singole operazioni di cui si compone il progetto.

La capogruppo comunica alla Banca d'Italia la conclusione delle operazioni entro il termine di 10 giorni dal perfezionamento delle medesime. Per le operazioni che richiedono il rilascio dell'autorizzazione, le società interessate inviano le relative delibere consiliari e/o assembleari.

La Banca d'Italia provvede quindi ad effettuare le conseguenti modificazioni agli albi previsti dall'art. 13 e/o 64 del T.U. (cfr. Tit. 1, Cap. 3, delle presenti Istruzioni).